



## *Il Prefetto della Provincia di Piacenza*

**DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI PIACENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITA’ ABITATIVE, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) E DA CENTRI COLLETTIVI LETTERA B) DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO APPROVATO CON D.M. INTERNO DEL 04 MARZO 2024 REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL 19.03.2024 - TRIENNIO 2025 - 2027.**

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30.12.1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell’Interno n. 233 del 02.01.1996, che all’art. 3 prevede, fra l’altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.lgs. 18.08.2015, n. 142, concernente l’attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

VISTO, in particolare, l’art. 11 del succitato decreto in base al quale, nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza di cui all’art. 9 del medesimo decreto, a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può essere disposta dal prefetto in strutture temporanee appositamente allestite. Tali strutture, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 11, devono soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo;

VISTO, inoltre, l’art. 12 del citato decreto legislativo, in base al quale, con decreto del Ministro dell’interno, è adottato lo schema di capitolato di gara d’appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui all’art. 11 citato;

VISTO il decreto-legge 21.10.2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18.12.2020, n. 173, in particolare gli artt. 3 e 4 del decreto-legge che hanno rimodulato il Sistema Nazionale di Accoglienza anche in relazione alle funzioni di prima assistenza dei richiedenti asilo;

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 04 marzo 2024, registrato alla Corte dei Conti il 19 marzo 2024, con il quale, ai sensi dell’art. 12 del richiamato d.lgs. n. 142/2015, è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara d’appalto, con i relativi allegati, per la fornitura dei beni e dei servizi relativi alla gestione ed al funzionamento dei centri di cui agli articoli 9, 11 e 11 comma 2 bis del medesimo decreto legislativo, nonché dei centri di cui agli artt. 10-ter e 14 del d.lgs. n. 286/1998 sopra richiamato, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTE le circolari esplicative del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione - prot. n. 2898 del 21.03.2024 acquisita al n. 13511, prot. n. 9451 del 10.03.2023 acquisita al n. 12673, prot. n. 5903 de 13.06.2023, acquisita al n. 28919, la circolare n. 16044 del 18.05.2022 acquisita al n. 25266 e la lettera del 23.05.2024, prot. n 23196, acquisita al n. 23777;

DATO ATTO che, al 31.12.2024, scadranno le Convenzioni stipulate a seguito di precedenti procedure di gara, peraltro oggetto di proroga tecnica al fine di garantire uniformi livelli di accoglienza sul territorio nazionale, secondo lo schema di capitolato di al D.M. 04.03.2024;

CONSIDERATO che con la Convenzione integrata stipulata con A.S.P. - Città di Piacenza il 14.02.2024 prot. nr. 8919 per il periodo dal 01.03.2024 al 31.12.2024 è stato disciplinato il servizio di accoglienza sulla base del Protocollo d'Intesa stipulato il 29.01.2024 prot. n. 4472 per il biennio 2024/2025, per un numero complessivo di 150 posti, e successivamente modificato con provvedimento prot. n. 31569 del 09.07.2024 recependo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 04.03.2024;

PREMESSO che:

- il sistema dell'accoglienza che si è andato consolidando nel tempo in questa provincia, anche sulla base delle offerte di ospitalità registrate nelle precedenti procedure di gara, è stato, in assoluta prevalenza, quello dell'accoglienza diffusa in strutture di piccole dimensioni con capienza massima entro le 30 unità, elevabili a 40 nel solo Capoluogo provinciale, seguendo le prescrizioni già disposte dai precedenti bandi di gara;
- la valutazione delle potenzialità di accoglienza dei richiedenti asilo nei singoli territori comunali è stata effettuata tenendo conto delle dimensioni demografiche nonché del numero dei richiedenti asilo già presenti nel Comune capoluogo, gestiti anche tramite Protocollo d'Intesa dalla A.S.P. Azienda Servizi alla Persona - Città di Piacenza;
- il descritto modulo ha consentito sia di conseguire la distribuzione più equilibrata possibile delle strutture di accoglienza sul territorio provinciale (venendo, così, incontro alle legittime aspettative degli Enti Locali), sia di favorire i singoli percorsi di accoglienza e di integrazione;

ATTESO che occorre avviare la procedura di gara in base alle tipologie di struttura più adeguata a garantire la regolare prosecuzione dell'accoglienza, con prioritaria individuazione e attivazione delle strutture di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) del capitolato "singole unità abitative" le quali, oltre ad assicurare il perseguimento del modello di accoglienza diffusa ormai consolidato sul territorio, consentono altresì di perseguire il contenimento della spesa pubblica;

RITENUTO, alla luce di quanto precede di avviare:

- la procedura di gara in argomento e di  **fissare il numero complessivo di posti da coprire in nr. 500**, oltre a quelli già assegnati ad A.S.P. Città di Piacenza, da reperire attraverso un bando destinato all'accoglienza in "*centri costituiti da singole unità abitative*", di cui al già citato art. 1, comma 2, lettera a) anche in considerazione delle esigenze che potrebbero profilarsi nel caso di un consistente aumento dei flussi migratori;
- la procedura di gara per "*centri collettivi*", per eventuali posti residui non assegnati con la prioritaria procedura di cui sopra per **un numero complessivo di 200 posti** di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del capitolato;

CONSIDERATO che l'affidamento degli appalti avviene mediante ricorso all'accordo quadro con più operatori economici, previsto dall'art. 59, comma 4 lett. a), del D.lgs. 36/2023, in quanto tale modalità meglio soddisfa l'esigenza di reperire un numero di posti in relazione alle diverse e non preventivabili necessità di accoglienza che si vengono a creare e che la stipulazione di un accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante ad effettuare le richieste del servizio oggetto dell'affidamento nei limiti di importo definito dall'accordo stesso;

CONSIDERATO che l'avvio dell'Accordo Quadro avverrà presumibilmente alla data del 1° gennaio 2025 o dalla data di stipula se successiva;

DATO ATTO che il vigente capitolato ministeriale:

- prevede quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108,

comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023 (contratti relativi ai servizi sociali ed ai servizi connotati da un'alta intensità di manodopera);

➤ fissa la durata dell'appalto in 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi;

➤ riserva alla Prefettura la facoltà di chiedere all'Ente gestore le seguenti variazioni delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023:

a) un aumento o una diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori, nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento, eventualmente anche mediante l'utilizzo di autonome strutture aggiuntive e nel rispetto dei limiti di capienza derivanti dall'applicazione della normativa vigente;

b) in relazione a tutti posti di accoglienza, compresi quelli derivanti dall'aumento o dalla diminuzione di cui alla precedente lettera a), un incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale; tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

c) l'erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015; il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto;

➤ prevede la possibilità di modificare il prezzo giornaliero unitario pro-die/pro-capite indicato in contratto a determinate condizioni oggettive e in conformità alla corrispondente disciplina di cui all'art. 60 del D.lgs. n. 36/2023 parametrata agli indici Istat di cui all'art. 60 comma 3, lett. b) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023; la modifica potrà avvenire se l'importo del contratto sottoscritto risulti aumentato o diminuito in misura superiore al 5%. Ad esclusione del costo del lavoro, la modifica dei prezzi può compensare variazioni dei costi di esecuzione, in aumento o in diminuzione, di entità compresa tra il 5,01% e l'80% dell'importo complessivo del contratto;

➤ prevede la possibilità di modifica del contratto anche negli ulteriori seguenti casi:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120, comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;
- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 120 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;

VISTO l'art. 19 del d.lgs. n. 36/2023, secondo cui le stazioni appaltanti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale;

VISTO l'art. 17 del citato d.lgs. n. 36/2023, il quale fa obbligo, prima dell'avvio della procedura di affidamento dei contratti pubblici, alla stazione appaltante di adottare la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 che prevede che le Amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, modulate sull'importo

dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse, secondo quanto elencato all'Allegato I.10 del citato d. lgs. e, per quanto applicabile, il D.M. del 17/04/2023 recante il "Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche al personale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50";

## DECRETA

➤ al fine di garantire la continuità dei servizi di accoglienza secondo le esigenze della realtà provinciale e sulla base delle previsioni legate all'attuale tendenza degli arrivi di richiedenti asilo sul territorio nazionale, di indire due procedure di gara aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023, finalizzate alla selezione di più operatori economici, con cui concludere due distinti accordi quadro, ex art. 59, comma 4 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, aventi ad oggetto

una prima procedura per: "appalto fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza ex art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 ubicati nella Provincia di Piacenza" per un massimo di 500 posti presso le strutture aventi le caratteristiche di "centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi";

una seconda procedura, per eventuali posti residui non assegnati con la prima procedura: "appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza ex art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 ubicati nella Provincia di Piacenza" per un massimo di 200 posti presso le strutture aventi le caratteristiche di "centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti";

➤ di individuare, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 108 del D.lgs. n. 36/2023;

➤ di dare atto che l'affidamento del servizio avverrà, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, mediante scorrimento della graduatoria, fermo restando che l'attivazione delle strutture di accoglienza è subordinata all'acquisizione di un parere a carattere preventivo da parte dell'Ente Locale nel cui territorio è situato l'immobile, ai sensi dell'art. 11, comma.2, del D. Lgs. 142/2015 come modificato dall'art. 12, comma 2, del D.L. 113/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 132/2018;

➤ di dare atto, altresì, che la Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti procedendo in deroga alla graduatoria esclusivamente nei casi in cui si ravvisino motivate esigenze di ordine e sicurezza, di equa distribuzione delle presenze sul territorio provinciale, di diversità di genere, etnia e religione, di unità dei nuclei familiari, nonché di situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità nella convivenza;

➤ di stabilire, in conformità al capitolato ministeriale di cui al D.M. del 04/03/2024 e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione con la circolare prot. 2898 del 21/03/2024, citata in premessa, **il prezzo massimo ai fini dell'offerta economica in:**

✓ € 25,60 pro-die/pro-capite oltre IVA di legge, a cui si aggiungono i costi delle prestazioni oggetto di separata rendicontazione di cui all'Allegato B del capitolato approvato con D.M. del 04/03/2024, per le strutture aventi le caratteristiche di "centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi";

✓ € 32,08 pro-die/pro-capite oltre IVA di legge, a cui si aggiungono i costi delle prestazioni oggetto di separata rendicontazione di cui all'Allegato B del capitolato approvato con D.M. del 04/03/2024, per le strutture aventi le caratteristiche di "centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti";

A tutti i suddetti prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

➤ di fissare la durata dell'accordo quadro, in 24 mesi prorogabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, con inizio presunto dal 1° gennaio 2025 o dalla data di stipula dello stesso se successiva, con riserva di esercitare le seguenti opzioni ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a), del D.lgs. n. 36/2023:

a) opzione nel limite massimo del 100% dell'importo iniziale dell'affidamento in relazione ad un aumento o diminuzione dei posti di accoglienza e delle connesse prestazioni contrattuali, presso le strutture oggetto di offerta o nuove strutture successivamente resesi disponibili;

b) opzione d'incremento di tutti i servizi e forniture, anche in termini di ore del personale; tale incremento può operare unitamente a quelli previsti dalla precedente lettera a) e, salvo i casi previsti dell'art. 120, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs. n. 36/2023, non può comunque superare il limite economico del 100% dell'importo iniziale del contratto;

c) opzione di erogazione, nel limite del 50% dell'importo iniziale del contratto, dei servizi e forniture previste dalla normativa vigente per far fronte ad eventuali, provvisorie esigenze di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ultra-sedicenni presso unità abitative o aree appositamente dedicate dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs. n. 142/2015; il citato limite del 50% opera autonomamente e può pertanto cumularsi ai casi di incremento previsti, entro il limite del 100% dell'importo iniziale del contratto;

d) opzione di proroga tecnica di cui all'art. 120, comma 11 del D.lgs. n. 36/2023 per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di nuovi contraenti;

➤ di dare atto che l'importo stimato degli appalti, comprensivo delle eventuali opzioni ammonta:

▪ ad € 53.463.375,00 per le strutture aventi le caratteristiche di "centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative con capacità ricettiva fino ad un massimo di 50 posti complessivi";

▪ ad € 22.841.700,00 per le strutture aventi le caratteristiche di "centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva massima di 50 posti";

➤ di demandare ai disciplinari di gara, al capitolato speciale e agli schemi di accordo quadro e convenzioni per le ulteriori condizioni di svolgimento della procedura contrattuale ed esecuzione del servizio;

➤ di dare atto che trattasi di spesa la cui copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno derivanti dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo di spesa;

➤ designare, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 36/2023 quale Responsabile Unico del Progetto il Dirigente pro tempore il Servizio Contabilità e Gestione Finanziaria della Prefettura di Piacenza, dott. Attilio Ubaldi, Viceprefetto Vicario in servizio presso la Prefettura di Piacenza, unitamente alla struttura di supporto al RUP costituita con decreto prot. n. 32182 del 12.07.2024;

- di nominare, ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023, Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Claudio Giordano, Viceprefetto aggiunto, quale Dirigente pro-tempore dell'Area III - Ufficio Immigrazione della Prefettura di Piacenza, unitamente al gruppo di lavoro di cui al proprio provvedimento prot. n. 16073 del 09.04.2024 ;
- di imputare al cap. 2351 - p.g. 2 la remunerazione dell'incentivo per funzioni tecniche ex art. 45 D. lgs. 36/2023 per gli importi sopra citati;
- dare atto che trattasi di spesa obbligatoria e che la copertura finanziaria è demandata al Ministero dell'Interno che, in qualità di ordinatore primario di spesa, sulla base delle comunicazioni di fabbisogno<sup>3</sup> derivanti dai contratti stipulati, provvede a disporre i necessari accreditamenti sul pertinente capitolo dell'esercizio corrente;
- di pubblicare la presente decisione di contrarre sul sito internet di questa Prefettura in Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e sulla B.D. N.C.P.

Piacenza, data e numero del protocollo



IL PREFETTO  
